

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 gennaio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 settembre 2019, n. 21.

**Modifica della struttura amministrativa
dell'Amministrazione provinciale.** (19R00405). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 ottobre 2019, n. 22.

**Modifica al regolamento sulla formazione me-
dica specialistica.** (19R00406)..... Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 settembre 2019, n. 0165/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità di con-
cessione degli incentivi sotto forma di voucher
alle piccole e medie imprese del settore manifat-
turiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi
finalizzati a promuovere attività di innovazio-
ne, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale
20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Ri-
forma delle politiche industriali).** (19R00422).. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2019, n. 0166/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regola-
mento per l'esecuzione delle spese di rappresen-
tanza dell'Amministrazione regionale emanato
con decreto del Presidente della Regione 21 feb-
braio 2014, n. 24.** (19R00423)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 settembre 2019, n. 0167/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento con-
cernente i criteri e modalità per l'attuazione de-
gli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1,
lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale
5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessio-
ne degli incentivi a favore delle piccole e medie
imprese commerciali, turistiche e di servizio,
alla concessione di incentivi alle agenzie di viag-
gio e turismo nonché relativi all'attuazione del
programma annuale per l'ammodernamento del
settore terziario emanato con decreto del Pre-
sidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/
Pres.** (19R00424)..... Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 21.

**Partecipazione della Regione Emilia-Roma-
gna quale socio alla fondazione di Partecipazione
"Ater Fondazione".** (19R00408)..... Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2019, n. 60.

**Nuove disposizioni per la gestione del marchio
di certificazione relativo alla produzione integra-
ta. Modifiche alla l.r. 25/1999.** (19R00411)..... Pag. 14




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2019, n. 59/R.

Modifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale). (19R00420). *Pag.* 17

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 ottobre 2019, n. 17.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità.
Disposizioni varie. (19R00410) *Pag.* 18



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 settembre 2019, n. 21.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/Sez. Gen. del 19 settembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2019, n. 755;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione Ripartizione cultura tedesca

1. All'Ufficio educazione permanente (14.3.) della struttura organizzativa Ripartizione cultura tedesca dell'allegato 1 del decreto viene assegnato il Servizio di coordinamento per l'integrazione.

2. Nell'allegato 1 del decreto, all'interno della struttura organizzativa Ripartizione lavoro, la voce «Servizio di coordinamento per l'integrazione» è soppressa.

3. Al punto 14 Cultura tedesca dell'allegato A della legge provinciale viene aggiunta la competenza «integrazione».

Art. 3.

Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro integrazione Ripartizione economia

1. All'interno della Ripartizione economia di cui al punto 35 dell'allegato A della legge provinciale, la competenza «indagine di mercato» è soppressa.

2. Al punto 35. Economia dell'allegato 1 del decreto, l'Ufficio 35.1. assume la seguente denominazione «Ufficio artigianato e aree produttive». Detto ufficio assume le seguenti competenze:

ordinamento dell'artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici;

ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per le imprese di maestro artigiano;

riconoscimento di qualifiche professionali di cittadine e cittadini dell'Unione europea che intendono esercitare un'attività artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige;

incentivazioni a favore delle imprese artigiane;

promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'artigianato;

acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale;

insediamento di imprese in aree di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano;

incentivazioni/finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree produttive.

3. Al punto 35. Economia dell'allegato 1 del decreto l'ufficio 35.2., soppresso con l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 16 febbraio 2018, n. 5, viene reintrodotta ed assume la seguente denominazione: «Ufficio industria e cave». Detto ufficio assume le seguenti competenze:

ordinamento dell'industria;

incentivazioni a favore delle imprese industriali;

misure a sostegno dei comprensori sciistici;

miniere, cave, torbiere, incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione.

4. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze di cui alla quinta lineetta le parole: «e rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante» sono soppresse.

5. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze di cui alla nona lineetta le parole: «, inclusi i programmi di incentivazione a livello europeo» sono soppresse.


6. Al punto 35.3. Ufficio commercio e servizi dell'allegato 1 del decreto, la competenza «funzioni residue ex comitato prezzi» è soppressa.

Art. 4.

*Segreteria generale della Provincia
Presidenza e relazioni estere*

1. Alla struttura organizzativa Ripartizione Presidenza e relazioni estere di cui al punto 1 dell'allegato A della legge provinciale è assegnato il «Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo».

2. Alla struttura organizzativa Ripartizione Presidenza e relazioni estere di cui alla lettera a) della segreteria generale della Provincia dell'allegato 1 del decreto è assegnato il «Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo».



3. Al punto 19. dell'allegato 1 del decreto, relativo alla struttura organizzativa Ripartizione lavoro, all'elenco delle competenze dell'Ufficio osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1. l'ultima competenza «proporzionale etnica e bilinguismo nel pubblico impiego statale e negli enti privatizzati» è soppressa.

Art. 5.

*Dipartimento direzione istruzione
e formazione tedesca*

1. Nell'allegato 1 del decreto le parole «Dipartimento direzione istruzione e formazione tedesca» sono sostituite dalle parole «Direzione istruzione e formazione tedesca».

Art. 6.

*Dipartimento direzione Istruzione
e formazione italiana*

1. Nell'allegato 1 del decreto le parole «Dipartimento direzione istruzione e formazione italiana» sono sostituite dalle parole «Direzione istruzione e formazione italiana».

Art. 7.

*Dipartimento direzione istruzione,
formazione e cultura ladina*

1. Nell'allegato 1 del decreto le parole «Dipartimento direzione istruzione, formazione e cultura ladina» sono sostituite dalle parole «Direzione istruzione, formazione e cultura ladina».

Art. 8.

Numerazione degli uffici

1. La numerazione degli uffici viene cancellata in tutto l'allegato 1 del decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 settembre 2019

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

19R00405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 ottobre 2019, n. 22.

Modifica al regolamento sulla formazione medica specialistica.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige n. 41/Sez.Gen. del 10 ottobre 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
1° ottobre 2019, n. 825;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica al decreto del Presidente della Provincia
7 gennaio 2006, n. 4, recante «Regolamento sulla
formazione medica specialistica»*

1. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. L'ammontare degli assegni varia da euro 1.549,37 a euro 3.000,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l'ente di formazione.»

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 ottobre 2019

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

19R00406



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 settembre 2019, n. 0165/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 99 del 2 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, recante «RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali» ed in particolare l'art. 20 il quale prevede che, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti, stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;

b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:

1. l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;

2. l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;

3. il modello di business dell'impresa;

c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di «proprietà intellettuale» quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;

d) supporto al trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione;

Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3/2015 il quale, al comma 3, prevede che gli incentivi di cui alla legge medesima, nel rispetto della normativa di cui al comma 1 dell'articolo stesso, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2019, n. 1536;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 11, comma 3, e 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) i criteri e le modalità di concessione a favore delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi di incentivi sotto forma di voucher per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione (di seguito: servizi per l'innovazione).

2. Il catalogo dei servizi per l'innovazione per la cui acquisizione è possibile richiedere l'incentivo è riportato nell'Allegato A.

3. In conformità all'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate CCIAA;

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 di data 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'art. 28 «Aiuti all'innovazione a favore delle PMI».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) innovazione: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

1.1 il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;

1.2 l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

1.3 l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

b) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

l) piccola impresa: 0-49 ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate) e max 10 MLN di fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate);

ll) media impresa: 50-249 ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate) e max 50 MLN di fatturato (tenuto conto delle imprese associate e collegate) o 43 MLN di attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate);

c) CCIAA competente: la CCIAA nel cui ambito territoriale di competenza è realizzato il progetto per l'innovazione ossia:

1.1 la CCIAA di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone e in riferimento al territorio provinciale di Udine;

1.2 la CCIAA Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste e in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;

d) ente di ricerca: università nonché istituto di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico - costituito secondo il diritto pubblico o privato - o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

e) impresa in difficoltà: impresa con le caratteristiche di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

f) attivi immateriali: gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono, oltre che in diritti di brevetto, in licenze, know-how o in altre forme di proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, numero 30), del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) imprese del settore manifatturiero e dei servizi imprese che svolgono in sedi situate in Friuli-Venezia Giulia attività economica compresa nelle Sezioni da C a U della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

h) progetto per l'innovazione: complesso di servizi per l'innovazione per la cui acquisizione è presentata la domanda di incentivo.

Art. 3.

Dotazione finanziaria e ripartizione provinciale

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

Capo II

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, di seguito denominate «PMI», aventi i requisiti di cui all'art. 5.

Art. 5.

Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi le PMI aventi i seguenti requisiti:

a) essere registrate presso il registro delle imprese;

b) essere attive;

c) avere sede legale o unità operativa, dove è svolta l'attività economica alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale;

d) non essere impresa in difficoltà;

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;



g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 4 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Capo III

PROGETTO, SERVIZI, SPESE AMMISSIBILI E FORNITORI

Art. 6.

Progetti e servizi ammissibili

1. Sono ammissibili agli incentivi i progetti che prevedono l'acquisizione di uno o più servizi per l'innovazione elencati all'allegato A, di seguito denominati «progetti per l'innovazione».

2. I servizi per l'innovazione di cui al comma 1 riguardano attività economiche svolte presso la sede legale o un'unità operativa della PMI beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda la PMI richiedente specifica la sede legale o l'unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti per l'innovazione, sono ammissibili le spese, come dettagliate ai commi 2 e 3, per:

a) l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

2. Con riferimento all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti e altri attivi immateriali, sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. Con riferimento all'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, le spese per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

b) per quanto riguarda i servizi di sostegno all'innovazione, le spese per la fornitura di ricerche di mercato, studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione e per l'accesso a banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi.

4. Nell'ambito delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono compresi i contratti di ricerca identificati nell'allegato A con il codice C3.

5. Sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto per l'innovazione sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 3, in materia di avvio del progetto per l'innovazione.

Art. 8

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicate all'art. 7 e, in particolare, le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;

b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) beni usati;

e) operazioni di lease-back;

f) scorte;

g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento della PMI, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto;

h) garanzie fornite da istituti bancari o finanziari;

i) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;

j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.

Art. 9.

Fornitori dei servizi per l'innovazione

1. I servizi per l'innovazione di cui all'allegato A possono essere forniti:

a) dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

b) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio per l'innovazione prestato;

c) da enti pubblici.

2. La PMI sceglie liberamente sul mercato i fornitori dei servizi per l'innovazione che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. Le persone impiegate dai fornitori nell'ambito della realizzazione del progetto per l'innovazione devono avere maturato esperienza nella prestazione dei servizi per l'innovazione contemplati dal progetto.

4. L'esperienza di cui al comma 3 deve essere pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi: come indicato nel *curriculum vitae* di cui all'art. 14, comma 2. È ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore a trentasei mesi purché svolga attività fino ad un massimo del 50% delle giornate di lavoro complessive previste per la prestazione del singolo servizio per l'innovazione.

5. I servizi di cui all'allegato A con il codice A1 relativi ad operazioni di due diligence tecnologica e i servizi di cui all'allegato A con il codice C3 devono essere forniti esclusivamente da un ente di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

6. I servizi di cui all'allegato A con il codice D2 devono essere erogati da fornitori iscritti all'ordine dei consulenti di proprietà industriale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) o da enti pubblici o privati che utilizzano l'apporto specialistico di soggetti iscritti all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 30/2005.


Art. 10.

Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000 euro.

3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria della domanda, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 non sono ammesse all'incentivo.



Art. 11.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.

Art. 12.

Durata e termini di realizzazione del progetto per l'innovazione

1. Ai fini del rispetto dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, il progetto per l'innovazione è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

2. Il progetto per l'innovazione deve essere concluso e rendicontato entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2.

3. L'avvio del progetto per l'innovazione coincide con la data di stipulazione del contratto per la fornitura del servizio per l'innovazione ovvero, in mancanza, con la data della prima fattura o documentazione equipollente. Nel caso in cui l'efficacia del contratto sia stata subordinata dalle parti contraenti alla concessione dell'incentivo, l'avvio del progetto per l'innovazione corrisponde alla data in cui si avvera tale condizione o alla diversa data stabilita dalle parti contraenti. Il progetto per l'innovazione si intende concluso alla data della presentazione della rendicontazione.

Art. 13.

Cumulo

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Capo IV

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14.

Domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo, il cui schema è approvato, sentite le CCIAA competenti, con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione, si compone dei seguenti elementi:

- a) richiesta di concessione dell'incentivo;
- b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) descrizione del progetto presentato, con specifico riferimento ai servizi per l'innovazione per il cui acquisto è richiesto l'incentivo e descrizione delle spese previste;
- d) scheda del fornitore del servizio per l'innovazione.

2. Alla domanda di incentivo sono allegati i *curriculum vitae* delle persone che saranno impiegate dal fornitore per la prestazione del servizio per l'innovazione, sottoscritti dalle persone medesime. Dal *curriculum vitae* deve emergere, oltre alla durata dell'esperienza maturata nella prestazione del servizio per l'innovazione, anche la posizione ricoperta dalla persona impiegata nell'ambito dell'organizzazione del fornitore, il titolo di studio, la formazione acquisita, le esperienze professionali maturate, le competenze professionali ed organizzative possedute.

3. La domanda di incentivo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

Art. 15.

Presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata a partire dalle ore 9,00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le CCIAA competenti, e pubblicato sul sito internet della Regione, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

2. La domanda di incentivo è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'art. 17, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dove la PMI svolge le attività economiche alle quali sono rivolti i servizi per l'innovazione, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 2, primo periodo. Qualora i servizi riguardino attività economiche svolte dalla PMI in più luoghi sul territorio regionale, la domanda è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'art. 17, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 2, secondo periodo.

3. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) al pertinente indirizzo di pec indicato nell'avviso di cui al comma 1. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della pec espressa in hh:mm:ss attestata dal file «daticert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dal soggetto richiedente.

4. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è sottoscritta dal legale rappresentante della PMI e presentata unitamente a copia di suo documento d'identità, oppure
- b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della PMI.

5. Per ciascun avviso la medesima PMI non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile da parte della CCIAA competente. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla CCIAA competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

6. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia alla PMI istante:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1;
- b) le domande inviate ad indirizzo pec diverso da quello pertinente in conformità all'avviso di cui al comma 1;
- c) le domande presentate dalla medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile da parte della CCIAA competente;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
- e) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 5.


Capo V

PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16.

Avvio del procedimento

1. La CCIAA competente comunica alla PMI istante:
- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;



c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione.

2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, la CCIAA competente può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet. Tale nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. Nelle medesime note informative sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17.

Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dalla CCIAA competente, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione a valere su ciascuna articolazione provinciale dello sportello. La CCIAA competente procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, richiedendo, ove necessario, apposita documentazione.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o elementi non essenziali della stessa risultino incompleti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'art. 19, comma 1, è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 7/2000.

6. La CCIAA competente, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente alla PMI richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 18.

Valutazione tecnica

1. Nel caso in cui l'esame della domanda contenga elementi di particolare complessità tecnica, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 19.

Concessione dell'incentivo e pubblicazione degli esiti del procedimento

1. A seguito dell'istruttoria, l'aiuto è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

3. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 12, comma 2, e 22;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art. 24, comma 3;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

4. In sede di concessione sono definite le spese ammissibili e le spese non ammissibili di cui agli articoli 7 e 8.

5. Ai procedimenti contributivi di cui al presente regolamento si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).

Capo VI

REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO

Art. 20.

Variazioni del progetto

1. La PMI beneficiaria realizza il progetto per l'innovazione conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'incentivo, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'incentivo possono essere proposte dalla PMI beneficiaria presentando, alla competente CCIAA, una richiesta adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso all'incentivo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.


4. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del fornitore del servizio per l'innovazione o del personale dallo stesso impiegato, alla richiesta di variazione del progetto ammesso all'incentivo è allegata la documentazione di cui all'art. 14, commi 1, lettera d), e 2, nonché relazione atta a evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto.

5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria.

Art. 21.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte,



gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- c) prosegua l'attività della PMI originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nella PMI originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'art. 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo alla PMI originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni di cui al comma 1, la PMI subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
- b) richiesta della conferma del provvedimento di concessione dell'incentivo;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. La variazione della dimensione aziendale della PMI beneficiaria successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso.

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti concessi o erogati non sono confermati in capo al subentrante.

Capo VII

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 22.

Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante pec all'indirizzo di pec comunicato dalla CCIAA competente unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata alla CCIAA competente dal gestore del sistema di pec della CCIAA competente medesima.

4. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, la PMI beneficiaria presenta, in particolare:

- a) relazione concernente il progetto per l'innovazione contenente la descrizione delle attività svolte, dei risultati prodotti, dei tempi di attuazione, delle modalità di prestazione del servizio per l'innovazione, con indicazione dell'attività, eventualmente svolta presso la PMI, dai fornitori e dal relativo personale che ha realizzato i servizi;
- b) documentazione a comprova dell'attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto, specificatamente in relazione a ciascuna tipologia di servizio per l'innovazione svolto, inclusi eventuali materiali elaborati o acquistati, quali, a titolo meramente esemplificativo ed indicativo:

- 1.1 copia di analisi e test effettuati;
- 1.2 copia di contratti di licenza;
- 1.3 copia di database elaborati/acquistati, licenze software;
- 1.4 copia di documentazione tecnica, concept;

1.5 copia di elaborati progettuali, tecnici, linee guida, elenchi, disegni e calcoli;

1.6 copia di manualistica, eventuali procedure operative/processi, regolamenti, specifiche tecniche;

1.7 copia di rapporti di audit, di valutazione, di certificazione e sperimentazione;

1.8 copia di report di analisi e benchmarking;

1.9 copia di piani organizzativi e strategici, piani di azione, piani di miglioramento;

1.10 copia di studi, ricerche, prove, mappe;

1.11 copia di studi di fattibilità, compresa l'eventuale modulistica relativa alla partecipazione a bandi;

c) copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per l'innovazione o lettera di incarico;

d) elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'incentivo, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l'indicazione per ciascuno di essi di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e l'importo dell'IVA nei casi in cui questa non risulti recuperabile dal beneficiario;

e) copia dei documenti di spesa della PMI beneficiaria, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, inclusi i modelli di pagamento F24 utilizzati dalla PMI per il versamento delle ritenute previdenziali; i documenti di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di incentivo;

f) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

g) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti riportati nella rendicontazione.

5. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

6. La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e/o scritture contabili del beneficiario da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato.

8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o elementi non essenziali della stessa risultino incompleti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

11. In sede di rendicontazione, la PMI beneficiaria attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e h) nonché la propria situazione giuridica in relazione alla lettera f) del comma medesimo;

b) se i documenti di spesa sono stati utilizzati per l'ottenimento di altri aiuti pubblici.

12. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, così come previsto all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, la CCIAA competente assegna il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.



Art. 23.

Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della CCIAA competente.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 22, comma 10.

3. L'erogazione dell'incentivo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato alla PMI beneficiaria.

4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in fase di rendicontazione sono oggetto di controllo a campione successivo alla erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Capo VIII

OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 24.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti;

b) mantenere l'iscrizione al registro delle imprese e la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla data di presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, fatta salva la liquidazione connessa a procedura concorsuale;

c) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b), le variazioni inerenti i dati anagrafici della PMI, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale o dell'unità operativa, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'art. 25.

2. I beneficiari devono mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) e h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione.

3. Al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il beneficiario presenta, in conformità all'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3, la CCIAA competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la CCIAA competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Capo IX

CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25.

Controlli e ispezioni

1. La CCIAA competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 26.

Sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione dell'incentivo

1. L'erogazione dell'incentivo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure nei seguenti casi:

a) integralmente, se la rendicontazione non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della, stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

b) integralmente, se a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'aiuto liquidabile risulta inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incentivo concesso;

c) integralmente, se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

d) integralmente, nel caso di cui all'art. 21, comma 5;

e) integralmente o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria, nel caso in cui non sia rispettato il termine stabilito per il provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10;

f) integralmente o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 24, comma 1, lettera a), fermo restando quanto stabilito alla lettera g);

g) integralmente, qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 20;

h) integralmente, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 24, comma lettera d), e comma 2.

4. La CCIAA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. L'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2060.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi di cui all'art. 24, comma 1, lettera b).

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00422



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2019, n. 0166/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 9 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» il quale impone che l'adozione dell'atto di spesa tratto sulla parte operativa del bilancio regionale avvenga, con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione, nei confronti dell'effettivo beneficiario della stessa, e non costituisca più la messa a disposizione di risorse attraverso l'apertura di credito a favore del funzionario delegato;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 2014, n. 024/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale»;

Ravvisata l'opportunità di modificare la disciplina delle spese di rappresentanza relativamente alle modalità di gestione, in relazione alle variazioni intervenute nell'ordinamento contabile con la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24» e ritenuto di emanarlo;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2019, n. 1452;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24» allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24.

(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 24/2014*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24 (Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di gestione*). — 1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione mediante due fondi distinti:

a) fondo spese di rappresentanza del Presidente e degli assessori regionali;

b) fondo spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

2. Le spese di rappresentanza relative al fondo di cui al comma 1, lettera a) sono ordinate e sostenute dal Presidente o dagli assessori regionali in relazione alle esigenze connesse all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Il Capo di Gabinetto, a seguito di presentazione da parte del Presidente e degli assessori regionali della richiesta di rimborso con il rendiconto delle spese sostenute nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati nel presente regolamento, procede all'impegno e alla liquidazione delle stesse, previa esclusione di quelle non conformi a quanto disciplinato.

3. Le spese relative al fondo di cui al comma 1, lettera b) sono disposte dal Capo di Gabinetto che vi provvede con procedura ordinaria di spesa.

4. Le spese di rappresentanza sono motivate a cura del soggetto che le ha ordinate, nonché comprovate da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa sono indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché la generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.»

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 24/2014*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 24/2014 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00423



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 settembre 2019, n. 0167/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) quale referente unico, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei rapporti con l'Amministrazione regionale a svolgere, tra l'altro, le funzioni delegate in materia di concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Richiamato l'art. 101 della legge regionale n. 29/2005 il quale dispone che l'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi di cui all'art. 100 sono effettuate dal citato CATT FVG;

Considerato che l'art. 102 della legge regionale n. 29/2005 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi sopra citati sono definiti con apposito regolamento;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario» emanato con proprio decreto 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servi-

zio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1581;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres.

(Omissis).

Art. 1.


Modifica all'art. 2 del D.P.R. n. 35/2017

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 dopo le parole: «art. 1» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, lettere a) e b)».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 dopo la parola: «misura» è aggiunta la seguente: «massima».



Art. 3.

*Modifiche all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento di cui all'art. 100, comma 1, lettere da a) a j) della legge regionale n. 29/2005, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.».

2. Al comma 3 la parola: «presente» è sostituita dalla seguente: «attiva».

3. Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).».

Art. 4.

*Modifica all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 dopo la parola: «merci» sono aggiunte le seguenti: «e servizi».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 13
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «categoria N» sono inserite le seguenti: «nuovi di fabbrica»;

b) alla lettera b) dopo la parola: «merci» sono inserite le seguenti: «nuove di fabbrica».

Art. 6.

*Modifica all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 7.

*Modifica all'art. 15
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 dopo le parole: «interessi passivi» sono aggiunte le seguenti: «per la durata massima di dodici mesi».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 17
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «una premialità» sono sostituite dalle seguenti: «una o più premialità»;

b) alla lettera a) le parole: «punti 3» sono sostituite dalle seguenti: «punti 1»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) impresa che contribuisce alla qualificazione del proprio personale dipendente, del titolare e del legale rappresentante mediante la partecipazione, entro la data di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 1, a corsi formativi attestati

nel libretto di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2005: punti 3);»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui all'art. 27, comma 1, anche mediante stabilizzazione di contratti a termine in essere alla data di presentazione della domanda: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti);»;

e) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) impresa che propone iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2005, limitatamente alla realizzazione di sistemi di videoallarme antirapina esterni conformi al disciplinare tecnico trasmesso dal Ministero dell'interno con nota n. 1101/128/1(2) del 17 novembre 2014 interconnessi con le Forze di polizia, in attuazione del Protocollo d'intesa dell'11 dicembre 2014 tra il Ministero dell'interno e la Federazione italiana tabaccai, per ultimo rinnovato il 7 marzo 2017: punti 2);»;

«e-ter) imprese commerciali, turistiche e di servizio facenti parte dei centri commerciali naturali di cui all'art. 85-bis della legge regionale n. 29/2005, la cui partecipazione risulti attestata da lettera di adesione o altra valida documentazione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dallo statuto del centro commerciale naturale: punti 2);»;

«e-quater) imprese a cui è stata attribuita la qualifica di locale storico ovvero di attività storica del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 87 della legge regionale n. 29/2005: punti 4.».

Art. 9.

*Modifica all'art. 22
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Al punto 5 della lettera b) del comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 le parole: «all'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 20);».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 26
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il termine per l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 2 è di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle relative domande di incentivo.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.».


Art. 11.

*Modifiche all'art. 28
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. All'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera b), le parole «annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente» sono soppresse;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno e carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti o per mezzo di vaglia postale.».



Art. 12.

*Modifiche all'art. 30
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. All'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «del 60» sono sostituite dalle seguenti: «al 60»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La modifica delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'art. 17, comma 3, lettera d), comporta, in sede di rendicontazione, la riduzione del 20 per cento del contributo spettante per ogni mancata assunzione a tempo indeterminato.».

Art. 13.

*Modifica all'art. 34
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 è inserita la seguente: «c-bis) mantenere i requisiti che hanno dato diritto all'attribuzione di una o più premialità di cui all'art. 17, comma 3, lettere b), d), e-bis) ed e-quater) per l'intera durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 35, comma 1».

Art. 14.

*Modifica all'art. 35
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Il comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 è abrogato.

Art. 15.

*Modifica all'art. 50
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 è aggiunta la seguente: «c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).».

Art. 16.

*Modifica all'art. 51
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 è aggiunta la seguente: «c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).».

Art. 17.

*Modifica all'allegato C
del decreto del Presidente della Regione n. 35/2017*

1. All'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, dopo il Comune di San Pietro al Natisone è inserito il Comune di Sappada.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00424

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 21.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla fondazione di Partecipazione "Ater Fondazione".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 321 dell'8 ottobre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla Fondazione denominata «ATER Fondazione», di seguito denominata Fondazione, derivante dalla trasformazione dell'Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2. La Fondazione persegue finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca.

Art. 2.

Partecipazione della Regione


1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione dell'approvazione della citata trasformazione dell'Associazione in fondazione ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.

Art. 3.

Nomina dei rappresentanti della Regione

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.



Art. 4.

Contributi

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

5. La Fondazione è tenuta altresì ad illustrare le relazioni di cui ai commi 2 e 4, anche congiuntamente, alle competenti commissioni assembleari.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2020 - 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)) nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Norme transitorie

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno 2019, continua ad applicarsi l'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 ottobre 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00408

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2019, n. 60.

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);


Vista legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 della legge regionale n. 25/1999);

Considerato quanto segue:

1. la necessaria una complessiva rivisitazione dell'impianto normativo e degli atti di gestione del marchio disciplinato dalla legge regionale n. 25/1999 al fine di tener conto di specifiche esigenze di natura tecnica che si sono manifestate nel corso degli anni di applicazione;

2. Si rende altresì necessario armonizzare il sistema delle misure applicabili in caso di non conformità con



quello previsto per il marchio nazionale Sistema qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate, rinviando la disciplina al regolamento d'uso adottato con atto amministrativo dalla Giunta regionale;

3. Nell'ambito della suddetta rivisitazione è opportuno prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi contenute nel regolamento d'attuazione e includere le disposizioni tecniche relative all'uso del marchio di certificazione nell'apposito regolamento d'uso, quale atto tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale;

4. A seguito dell'introduzione nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) della distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, si interviene per qualificare il marchio previsto dalla legge regionale n. 25/1999, in considerazione delle caratteristiche dello stesso, quale marchio di certificazione;

5. Al fine di semplificare il procedimento di iscrizione degli organismi che svolgono attività di controllo sul metodo di produzione integrata seguito dal concessionario del marchio di certificazione, si prevede che gli stessi siano accreditati secondo specifiche normative europee e pertanto si elimina l'autorizzazione, attualmente prevista nel regolamento d'attuazione;

6. Inoltre, si interviene ad abrogare l'articolo 8 della legge regionale n. 25/1999, relativo alla tutela contro la pubblicità ingannevole, in quanto materia di competenza legislativa statale;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale n. 25/1999

1. Nel titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), le parole: «e tutela contro la pubblicità ingannevole» sono soppresse.

Art. 2.

Finalità. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 25/1999

1. Nella rubrica dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/1999 dopo la parola: «Finalità» sono aggiunte le seguenti: «e oggetto».

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/1999 la parola: «collettivo» è sostituita dalle seguenti: «di certificazione».

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).».

Art. 3.

Definizioni. Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge regionale n. 25/1999

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 25/1999 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente;

b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;

c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell'elenco regionale che ottiene la concessione all'uso del marchio di certificazione;

d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo;


e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.».

Art. 4.

Acquisizione del marchio. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 25/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Acquisizione del marchio). — 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del capo II, sezione I, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).».



Art. 5.

Concessione dell'uso del marchio di certificazione. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Concessione dell'uso del marchio di certificazione*). — 1. L'uso del marchio può essere concesso:

a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;

b) alle imprese di trasformazione o di commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.

2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per ottenere l'uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all'OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d'uso del marchio di certificazione.

3. Le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.»

Art. 6.

Apposizione del marchio di certificazione. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 25/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Apposizione del marchio di certificazione*). — 1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione costituito da un segno grafico e da un logo tipo, nonché il contrassegno, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento d'uso.»

Art. 7.

Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo. Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 25/1999

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 25/1999 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo*). — 1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell'apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Per essere iscritti nell'elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell'elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l'OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.

3. Gli OdC devono:

a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;

b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d'uso del marchio di certificazione e dei DPI.»

Art. 8.

Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio. Inserimento dell'articolo 4-ter nella legge regionale n. 25/1999

1. Dopo l'articolo 4-bis della legge regionale n. 25/1999 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (*Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio*). — 1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 1° ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla legge regionale n. 25/1999):

a) il regolamento d'uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:

1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;

2) le procedure per la concessione dell'uso del marchio;

3) gli obblighi dei concessionari;

4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;

5) misure applicabili in caso di non conformità;

b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;

c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;


d) i criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli OdC.

2. La competente struttura della Giunta regionale:

a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;

b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;

c) vigila sulle attività degli OdC;



d) concede ai soggetti di cui all'articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;

e) approva i piani di controllo.

3. Per l'elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all'interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.».

Art. 9.

Vigilanza. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 25/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Vigilanza*). — 1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l'applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4-bis.».

Art. 10.

Etichettatura. Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 25/1999 è abrogato.

Art. 11.

Tutela contro la pubblicità ingannevole. Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 25/1999

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 25/1999 è abrogato.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999), è abrogato.

2. Fino all'approvazione del regolamento d'uso del marchio di certificazione continuano ad applicarsi il capo II, l'articolo 14 del capo III, gli articoli 16, 18 e 19 del capo IV e il capo V del d.p.g.r. n. 47/R/2004.

3. I concessionari iscritti nell'elenco regionale alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono di diritto nel nuovo elenco.

4. Gli OdC autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dall'approvazione

dei piani di controllo di cui all'articolo 4-ter, comma 2, lettera e), comunicano alla competente struttura della Giunta regionale il loro impegno ad applicare i nuovi piani. Scaduto tale termine l'OdC è cancellato dall'elenco regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2019, n. 59/R.

Modifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 2 ottobre 2019)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 43, comma 2 dello Statuto;

Visto altresì l'art. 63, comma 2 dello Statuto;


Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Visto l'articolo 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale» relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 luglio 2019;



Vista la deliberazione di approvazione della modifica del regolamento del 22 luglio 2019, n. 936;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare nella seduta del 3 settembre 2019 ai sensi dell'art. 42 dello Statuto;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 1142;

Considerato quanto segue:

1. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009 prevede l'applicazione uniforme del Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana in varie parti delle uniformi della polizia municipale e provinciale;

2. per dare maggiore autonomia agli enti locali, è opportuno consentire l'apposizione del proprio stemma nei berretti, nei copricapi, negli zuccotti e caschi in dotazione;

3. deve inoltre essere modificato il riferimento normativo della disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 2 del d.p.g.r. n. 6/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale» relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale) le parole «legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione)» sono sostituite dalle parole «legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana)».

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. In alternativa al simbolo Pegaso, l'ente può deliberare l'applicazione del proprio stemma nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zuccotto e nel casco con l'indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista.».

Art. 2.

Modifica dell'allegato B del d.p.g.r. n. 6/2009

1. Nel paragrafo 1 dell'Allegato B «Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana» al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009, denominato «Indicazioni generali», dopo le parole «I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e provinciale» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo le indicazioni di cui all'articolo 2».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 settembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00420

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 ottobre 2019, n. 17.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale Regione Siciliana - P. I del 18 ottobre 2019, n. 44*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17 in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «su area privata» sono inserite le parole «e, nel rispetto dei regolamenti comunali, pubblica»;

b) al comma 5 le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle parole «per un anno».

Art. 2.

Rimodulazione pianta organica dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia, tenuto conto dell'autonomia statutaria dell'Istituto, nel rispetto dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Istituto in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi in Italia e nell'Unione europea;



b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nella seguente Tabella A, è rimodulata l'attuale consistenza della dotazione organica dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia in base ai fabbisogni e al vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale del contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Tabella A

Qualifica	Categoria CCRL	Dotazione organica attuale	Nuova dotazione organica
Operatori	A	0	12
Collaboratori	B	0	1
Istruttori	C	30	3
Funzionari	D	1	1
TOT.		31	17

3. La consistenza della dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico della dirigenza regionale è fissata in una unità.

4. La dotazione organica totale dell'Istituto è di diciotto unità.

5. Alle eccedenze di personale di ruolo, individuate a seguito della rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2, il dirigente responsabile dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia applica le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, immediatamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza il dirigente responsabile dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.

7. L'accordo di mobilità di cui al comma 6 regola anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica.

8. Qualora ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno essere regolate col ricorso all'istituto del distacco del personale ai sensi dell'articolo 62 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non

dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Iniziative a valere sulle risorse del Fondo Sicilia

1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di trenta anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali.».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, dopo le parole «in tutti i settori economici» sono aggiunte le parole «, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma».


3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2019, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al *plafond* di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.».

Art. 4.

Promozione prodotti «made in Sicily»

1. La Regione promuove accordi quadro con soggetti privati con sede in Sicilia, tra cui catene commerciali e alberghiere, per la promozione e commercializzazione di prodotti locali denominati «made in Sicily». L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana



un decreto per definire i requisiti per il riconoscimento dei prodotti «*made in Sicily*» oggetto della tutela e promuove un progetto speciale triennale per valorizzare gli stessi prodotti sul mercato internazionale-europeo, sfruttando, tra gli altri, i canali della grande distribuzione e le catene commerciali internazionali.

Art. 5.

Piattaforma informatica multifunzionale «Blockchain» per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale «*Blockchain*» che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, tracciabilità, rintracciabilità degli stessi e per accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e delle aziende. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. Le disposizioni attuative relative all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e sentita l'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Regolarizzazione oneri previdenziali e assistenziali

1. Al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, accertate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per violazioni dell'articolo 2, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ove notificate dall'INPS ai commissari straordinari ed ai commissari liquidatori nominati dalla Regione, per il periodo gestionale successivo alla data del 30 settembre 2013 di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, si provvede a valere dei trasferimenti regionali di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a trattenere, in sede di liquidazione trimestrale dei predetti trasferimenti, le somme occorrenti secondo le indicazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in proporzione alle partecipazioni sociali di ciascun comune nei consorzi e nelle società d'ambito in liquidazione o in fallimento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, con provvedimento adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede alla ripartizione ed imputazione delle somme a carico di ciascun comune facente parte dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, nonché alla determinazione delle modalità di pagamento delle somme di cui al presente articolo a cura del Dipartimento regionale delle autonomie locali, in nome e per conto di consorzi e di società d'ambito in liquidazione o fallimento, di cui i comuni sono socia I pagamenti sono effettuati dal Dipartimento regionale delle autonomie locali in favore dell'INPS e/o in favore dei commissari di nomina regionale, nella ipotesi in cui gli stessi abbiano già provveduto a loro carico, previa esibizione di idonea documentazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di Autorità d'Ambito ottimali poste in liquidazione

1. Per gli ATO idrici messi in liquidazione, la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Nei casi in cui il bilancio dell'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, ovvero si trovi in condizione di insolvenza, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10

1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, nel primo capoverso le parole comprese tra «Entro sessanta giorni» e «amministrazioni di appartenenza» sono sostituite dalle parole «L'agenzia di cui all'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno»;

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è autorizzata la revisione straordinaria delle aree di cui al presente articolo al fine di allineare la situazione censita a seguito della presente legge all'attuale stato di fatto.»;

c) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del



Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

1-*ter*. I nuclei familiari aventi i requisiti di cui al comma 1-*bis*, sono inseriti in un'apposita graduatoria da utilizzare a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1.

1-*quater*. È consentito l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1-*bis* pur non essendo esaurita la graduatoria di cui al comma 1 esclusivamente al fine di poter garantire un omogeneo e definitivo sbaraccamento e risanamento ambientale dei singoli ambiti.

1-*quinqües*. Al fine di scongiurare, nelle more della demolizione il fenomeno della rioccupazione dell'alloggio fatiscente, vengono individuati custodi degli stessi gli assegnatari di immobili costruiti o acquistati con fondi di cui alla presente legge.»

Art. 10.

Istituzione capitolo nelle entrate del bilancio della Regione per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. È istituito nella parte relativa alle entrate nella rubrica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento ambiente, un capitolo per le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11.

Utilizzo sabbie

1. Per ridurre i processi di dissipamento delle sabbie individuate nei fondali della Regione, al fine di consentire l'utilizzazione per scopi di ripascimento e di difesa costiera e contrastare conseguentemente i processi erosivi costieri, i bandi di gara e le concessioni prevedono che le sabbie debbano essere prioritariamente utilizzate per interventi di protezione e recupero dei litorali della Regione.

2. Per le concessioni in corso, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a rinegoziare le stesse alla luce delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Percorsi letterari di Sicilia

1. I «Percorsi letterari di Sicilia» accomunano soggetti pubblici e privati in un percorso anche senza continuità territoriale dedicato agli scrittori e alla scrittura e in genere alla crescita culturale delle comunità siciliane. Essi sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, attraverso i quali si raggiungono i luoghi vissuti dagli scrittori siciliani o descritti nelle loro opere e che costituiscono un itinerario che coinvolge i luoghi della cultura, biblioteche, centri storici, caffè letterari, corti e palazzi storici, botteghe storiche, case museo, parchi archeologici, parchi culturali, teatri e cinema, luoghi per eventi e

botteghe artigiane, siti archeologici, cantine sociali, enogastronomia, siti naturalistici e strutture per l'accoglienza con i relativi servizi.

2. I «Percorsi letterari di Sicilia», su richiesta del Comitato promotore, sono istituiti e riconosciuti con decreto del Presidente della Regione.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio comunale, dai sindaci dei comuni interessati nonché da rappresentanti della locale Camera di commercio le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dai «Percorsi letterari di Sicilia».

4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il disciplinare del «Percorso letterario» contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa l'itinerario nonché gli *standard* minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale del «Percorso letterario».

5. Il Presidente della Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almamiva

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole «31 dicembre 2013» sono aggiunte le parole «, ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5».


2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 8/2017, nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Società Almamiva Contact S.p.a. e transitati alla Società Exprivia Projects S.r.l.

Art. 14.

Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex

1. I lavoratori *ex Pumex*, impegnati nei «Progetti obiettivo» di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.a., alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. A tal fine, i lavoratori continuano ad essere utilizzati dal Comune di Lipari per le proprie attività istituzionali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 15.

Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo.

3. Al comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie» sono sostituite dalle parole «nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente».

4. Dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 16.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione, formazione professionale ed enti vigilati

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 è vincolato.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.

3. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l'anno scolastico 2020/21, l'aggiornamento del punteggio già attribuito.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:

1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo;

2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34/1990.».

3. Il sesto comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 53/1976 è abrogato.

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono abrogati.

5. All'articolo 10, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole «(capitolo 372514)» sono aggiunte le parole «ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni».

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

Modifiche di norme in materia di istruzione e formazione professionale

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento».

2. Alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera h) dopo le parole «percorsi formativi» sono aggiunte le parole «previa intesa con l'Amministrazione statale»;

b) l'articolo 10 è abrogato;

c) all'articolo 26 la rubrica è sostituita dalla seguente «Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)»;

d) all'articolo 28 la rubrica è sostituita dalla seguente «Iniziativa per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6»;


e) all'articolo 39, comma 3, le parole «All'articolo 2» sono sostituite dalle parole «All'articolo 3».

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole «dei minori» sono sostituite dalle parole «degli alunni» e le parole «del minore» sono sostituite dalle parole «dell'alunno disabile».

Art. 18.

Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo

1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2018, presso l'Istituto superiore di giornalismo estinto per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale è inserito nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.



Art. 19.

*Comitato regionale
per la programmazione sportiva*

1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Comitato regionale per la programmazione sportiva*). — 1. Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sulla base delle proposte formulate dal Comitato regionale per la programmazione sportiva, istituito con decreto dello stesso Assessore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

c) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

d) da un rappresentante designato dal CONI Sicilia;

e) da un rappresentante designato dal CIP Sicilia;

f) da due atleti designati dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo su indicazione delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal Coni e dal Cip, sulla base di meriti e risultati sportivi riconosciuti;

g) da un rappresentante degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio siciliano;

h) da un esperto in medicina sportiva, tesserato della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

i) da un tecnico esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

l) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

m) da un esperto di diritto sportivo di comprovata esperienza didattica universitaria nel settore, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

n) da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale in materia di impiantistica sportiva;

o) da un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutta la durata della legislatura e la nomina è rinnovabile una sola volta.

4. Svolge le funzioni di segretario del Comitato regionale per la programmazione sportiva un dirigente del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo designato dall'Assessore con proprio decreto.

5. Il Comitato regionale per la programmazione sportiva è costituito ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e decide a maggioranza dei presenti. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni, esperti, atleti ed ex atleti.

7. I comuni, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del Piano.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

*Iniziative a sostegno della destagionalizzazione
e la valorizzazione delle eccellenze artistiche*

1. All'articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «destagionalizzazione», le parole «del calendario turistico» sono soppresse e sono aggiunte le parole «della programmazione artistica anche nel periodo estivo»;

b) al comma 2, dopo le parole «dei servizi comuni» le parole «l'elaborazione di un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi» e le parole «per l'intero anno solare» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole «e con l'assessore regionale per l'economia» sono soppresse;

d) il comma 4 è soppresso;


e) al comma 5, le parole «e un calendario annuale degli eventi gestiti direttamente dai comuni» sono soppresse.

2. L'articolo 22 della legge regionale n. 16/2017 si interpreta nel senso che esso trova applicazione per l'allestimento dei teatri storici e delle aree archeologiche ricadenti nei comuni Unesco o di elevato interesse turistico e per la realizzazione degli spettacoli a cura di enti, associazioni e fondazioni teatrali e musicali.

Art. 21.

Complesso monumentale «Santa Margherita»

1. Al fine di assicurare la salvaguardia e la conservazione del bene monumentale in atto in grave stato di abbandono, l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è autorizzata a trasferire al patrimonio indisponibile della Regione il complesso monumentale «Santa Margherita», sito in Sciacca, comprensivo di tutti i beni in esso contenuti, affinché esso sia utilizzato esclusivamente come museo regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.



Art. 22.

Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono sostituiti dal seguente:

«2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, apposite linee guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai ventigi accordi collettivi nazionali.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

Modifiche al paragrafo 5 dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39

1. Al paragrafo 5, lettera e), dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, dopo le parole «medici *ad hoc*», le parole «con i requisiti di assistenti» sono soppresse.

Art. 24.

Progetti terapeutici individualizzati

1. Ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento di progetti terapeutici individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del «Budget di Salute» come definito dal capitolo 8.1 del documento piano delle azioni e dei servizi sociosanitari e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie approvato con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 31 luglio 2017, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Art. 25.

Istituzione dello sportello unico per la disabilità e del portale informatico per la disabilità

1. Per consentire un adeguato accesso ai servizi sanitari, sociali ed educativi dedicati alle persone con disabilità, la Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, organizza, utilizzando proprio personale ed aggiornando il portale informatico, lo Sportello unico per la disabilità, avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in ordine al panorama normativo, ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrativo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, i comuni e gli enti locali che erogano servizi sanitari e/o socio-educativi provvedono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare e comunicare allo Sportello unico per la disabilità l'ufficio interno chiamato a dialogare e coadiuvare lo sportello regionale nelle sue funzioni ed attività.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8


1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche e integrazioni (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è incrementata di euro 654.355 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 1.115.623,33 per l'esercizio finanziario 2020. Per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere del Fondo sanitario regionale.

Art. 27.

Resais S.p.a.

1. La società Resais S.p.a., costituita dall'Ente siciliano per l'industria, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, continua ad esercitare, quale società di diritto singolare, anche secondo la disciplina dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la gestione dei servizi di interesse generale per la Regione, già individuati dalla predetta legge regionale e dalle altre successive specifiche disposizioni legislative regionali vigenti. Per tali finalità il socio Regione è autorizzato a prorogarne la durata per un periodo uguale a quello in atto previsto dallo statuto.



All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 le parole «entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2019».

Art. 28.

Disposizioni in materia di Riscossione Sicilia S.p.a.

1. L'Assessorato regionale per l'economia, Dipartimento regionale delle finanze, è autorizzato a compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili alla data di entrata in vigore della presente legge con Riscossione Sicilia S.p.a. ed a rateizzare il debito residuo in dieci anni con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non trovano applicazione le sanzioni per mancato o ritardato riversamento nell'ipotesi di estinzione del debito da parte di Riscossione Sicilia S.p.a. per compensazione e rateizzazione di cui al presente articolo.

Art. 29.

Fondazione «Istituto G. Giglio» di Cefalù

1. Al fine di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, la Fondazione «Istituto G. Giglio» di Cefalù continua a garantire l'erogazione dei L.E.A. di pertinenza di un D.E.A. di I livello. Per le medesime finalità, la Regione continua a garantire, anche nelle more della individuazione del *partner* privato che dovrà avvenire entro ventiquattro mesi, in coerenza con le proprie finalità statutarie, il finanziamento del relativo contratto di negoziazione dei volumi delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*) della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazio-

ne degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.»;

b) al comma 3 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020» e le parole «dall'1 gennaio 2019» sono sostituite dalle parole «dall'1 gennaio 2021».

2. Tutti i soggetti, già inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al registro delle imprese e l'insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie.

Art. 32.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «14 aprile 2016, n. 16» sono sostituite dalle parole «14 aprile 2006, n. 16»;

b) le parole «e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33» sono soppresse.

Art. 33.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 2019


MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

19R00410



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 1 0 4 *

€ 2,00

